

C O N V E N Z I O N E

tra il

Comune di GERRA VERZASCA

e

l'Associazione Locarnese e Valmaggese di Assistenza e Cura a Domicilio (ALVAD)

concernente la fornitura di prestazioni di assistenza e cura a domicilio nel Comune

ricordato che:

- in base all'art. 8 lett. B) della Legge sull'assistenza e cura a domicilio del 16 dicembre 1997 (LACD) il Comune è tenuto a garantire, all'interno del proprio comprensorio, l'offerta delle prestazioni di assistenza e cura a domicilio secondo una delle formule istituzionali previste dalla LACD;
- l'Associazione ALVAD è stata costituita in data 5 ottobre 1999 con lo scopo di gestire il Servizio di assistenza e cura a domicilio nel comprensorio del Locarnese;

le parti convengono quanto segue:

1. Il Comune di GERRA VERZASCA affida all'Associazione ALVAD il mandato di fornire, nel suo comprensorio, le prestazioni di assistenza e cura a domicilio previste dalla LACD.
Il mandato diverrà effettivo a partire dal momento in cui l'associazione ALVAD otterrà il riconoscimento da parte della competente istanza cantonale.
2. L'associazione ALVAD si impegna, dal canto suo, a fornire tutte le prestazioni di assistenza e cura a domicilio previste dalla LACD e dalla pianificazione cantonale, nei limiti dei bilanci votati dall'assemblea dell'associazione e approvati dal Cantone.
3. Le spese di gestione dell'associazione devono essere coperte in ordine prioritario con:
 - gli introiti derivanti dalle fatture emesse per le prestazioni fornite (in particolare i contributi corrisposti dagli utenti e le partecipazioni degli assicuratori malattia);
 - le prestazioni assicurative particolari, quali quelle previste dalle leggi sull'AVS, sull'AI e sulle PC;
 - i sussidi federali;
 - le tasse sociali;
 - le donazioni e legati, come pure l'eventuale provento del loro investimento riservata la volontà del donatore, del de cuius o dell'esecutore testamentario.L'eventuale disavanzo rimanente è assunto dal Comune secondo la ripartizione e nella misura di quanto previsto dalla LACD.

